

# Regione Puglia

UFFICIO COMMISSIONI PERMANENTI  
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Bari, 7 dicembre 1973

Spett. Ufficio di Segreteria Generale

Consiglio Regionale della Puglia

S E D E

Spett. Ufficio Legislativo

Consiglio Regionale della Puglia

S E D E

Per quanto di competenza di codesti Uffici, si trasmette in allegato quanto segue:

- M/
- 1) Disegno di legge "Interventi per l'adeguamento dei servizi veterinari e per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate", nel testo sul quale si è espressa favorevolmente la 4<sup>a</sup> Commissione, in una alla relazione che sarà svolta in aula dal Consigliere Scamarcio e al parere favorevole espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento;
  - 2) Disegno di legge "Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia", nel testo sul quale si è espressa favorevolmente la 3<sup>a</sup> Commissione, in una alla relazione che sarà svolta in aula dal Consigliere Colonna e al parere favorevole espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento.

Distinti saluti

p/ UFFICIO COMMISSIONE  
(Nicola Carilli)

CONSIGLIO REGIONALE		
I V O		
7 DIC 1973		
Cal.	Classe	Fasc. ....
Prot. N. 5.166		

IL PRESIDENTE

La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 19 novembre 1973:

- vista la richiesta del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente relativa al parere da esprimere ai sensi dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio sul Disegno di Legge "Interventi per l'adeguamento dei servizi veterinari e per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate";
- visto l'art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale;
- visto il disegno di legge sopra citato;
- visto l'art. 7 del disegno di legge sopra citato;
- vista la legge regionale 5 maggio 1973, n. 10
- visto il capitolo 134 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973 e accertata la disponibilità di L. 13.000.000,=;
- visto il cap. 230 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973 e accertata la disponibilità di L. 400.000.000,=;
- ritenuto di dover approvare la spesa prevista all'art. 7 del disegno di legge di che trattasi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- sulla spesa medesima;
- sulla riduzione dello stanziamento risultante al cap. 230 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973 nella misura di L. 400.000.000,=
- sulla variazione in aumento dello stanziamento previsto al cap. 134 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973 del pari importo di L. 400.000.000, pervenendo così allo stanziamento risultante di L. 413.000.000,=

p/ 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
IL PRESIDENTE  
(avv. Giovanni Margiotta)

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

"INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI VETERINARI E PER  
IL FUNZIONAMENTO DELLE CONDOTTE VETERINARIE DISAGIATE".

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Relatore:           Avv. Gaetano Scamarcio  
                      Presidente IV Commissione Consiliare  
                      Permanente

Bari,

---

Signor Presidente, signori Consiglieri,

Come è noto il settore sanitario costituisce, fra quelli attribuiti alla responsabilità operativa delle Regioni a statuto ordinario, quello maggiormente denso di competenze ritenute fondamentali per la salute pubblica, e tra queste, un posto di rilievo spetta al settore zootecnico, che in pratica - tra funzioni amministrative trasferite e delegate - attribuisce alle Regioni un carico di adempimenti di notevole peso.

La norma dalla quale si desume questo complesso di funzioni attribuite alle Regione è l'articolo 1, comma quarto, del D.P.R. 14 gennaio 1972 n.4, che trasferisce alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici concernenti l'assistenza zootiatrica, ivi compresa la istituzione, modifica e soppressione delle condotte veterinarie, nonchè la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza zootiatrica.

A queste funzioni trasferite si aggiungano le funzioni delegate ai sensi degli articoli 6 e 13 del D.P.R. n.4/1972 per la profilassi e la polizia veterinaria, l'ispezione e la vigilanza di origine animale.

Com'è evidente da questa premessa di richiami legislativi che vanno integrati con le norme del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n.1265), articoli 26 e 27, del D.P.R. 11 febbraio 1961 n.261, concernente la disciplina dei servizi e degli organi che agiscono nel campo dell'igiene e della sanità pubblica, e dalle altre norme in materia di assistenza e polizia ve

terinaria di cui si farà in seguito cenno il complesso dei servizi e degli adempimenti di legge che fa carico agli Uffici Veterinari Comunali e Consorziali, che costituiscono la struttura dei servizi veterinari assieme ed in subordine all'Ufficio del Veterinario Provinciale; è talmente vasto che non può essere lasciato all'attuale livello di funzionalità e di dotazione di attrezzature e mezzi materiali e personali.

La tutela della sanità degli allevamenti si svolge mediante un complesso di prestazioni veterinarie che gravano sulle condotte veterinarie, un istituto in verità non più rispondente alle nuove e crescenti problematiche della sanità animale, ma tuttavia l'unico presidio sul quale nell'attuale fase organizzativa e legislativa dei servizi sanitari, bisogna fare affidamento in un programma di potenziamento da attuarsi a breve scadenza e con criteri operativi.

Oggi il problema dell'operatore veterinario non è soltanto quello - anche qui come nella cura delle persone - di diagnosticare e curare le malattie degli animali, cioè non è limitato al semplice intervento clinico sull'animale malato; l'attività di assistenza zoiatrica, invece, è un'azione sistematica per prevenire le malattie degli animali e mantenere lo stato di salute mediante il controllo del loro ambiente di vita, dei ricoveri, dell'igiene dell'alimentazione, l'esecuzione sistematica delle necessarie azioni profilattiche (vaccinazioni, disinfezioni, disinfestazione, repressione di focolai di malattie e così via).

Vi è un aspetto igienico sanitario, premimente, ma non è da sottacersi il profilo economico del potenziamento dei servizi veterinari sia per quanto attiene alla produzione di carne, latte,

lana ed altri prodotti di origine animale, sia per quel che si riferisce al costo delle azioni necessarie per una profilassi di mero riparo o accidentale, sicuramente superiore a quella di natura sistematica, che delle azioni necessarie per preservare lo uomo dalle malattie infettive di origine animale e le cosiddette zoonosi, nonché dei danni rivenienti dall'immissione in commercio di prodotti animali non sani.

Ora è evidente che i su riferiti aspetti dell'attività regionale nel settore veterinario e che si possono riassumere sotto i paradigmi dell'assistenza veterinaria - materia trasferita - e della polizia veterinaria - materia oggetto di delega -, non possono essere fatti gravare su uffici veterinari che non siano in grado di sopperirvi per non avere la dotazione di mezzi, materiale e personale, che ben si evidenzia indispensabile alla mole delle responsabilità operative connesse.

E l'articolo 2 non è soltanto un elenco di cose da fare, ma è la descrizione delle cose che non sono o sono in misura non adeguata alle necessarie previsioni fatte in sede tecnica e da confermarsi in questa fase legislativa.

Rimane un'esigenza generale di ristrutturazione, qual'è descritta dall'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, ma è sembrato alla Commissione che ha discusso ed approvato il disegno di legge in sede referente, che alla fase della ristrutturazione si debba giungere previo il potenziamento dei servizi esistenti perchè la ristrutturazione agisca su una base sufficientemente solida e funzionale che - in un ambito di programmazione settoriale qual'è prevista dall'articolo 4 - si ambisce di raggiungere con lo strumento legislativo che andiamo a varare.

L'articolo 3 delimita, per la parte di interventi che si riferisce all'ammodernamento dei pubblici mattatoi, lo scopo della legge in esame che non è quello di disperdere finanziamenti verso opere pubbliche già finanziate ai sensi di leggi vigenti e specifiche o strutture comunque non più idonee allo scopo, ma di mettere le strutture esistenti in condizioni di funzionare con ogni salvaguardia delle norme igieniche.

L'interesse risposto dalla Regione in questo disegno di legge è, pertanto, immediatamente legato alla salvaguardia della salute della collettività, ma trova riscontro in un interesse economico anch'esso di ampia portata, per cui si ravvisano valide ragioni per proporre l'approvazione a questa Assemblea.

Ragioni, peraltro, che corrispondono ad istanze di vaste categorie di operatori economici nonché ai suggerimenti dei tecnici, dei veterinari comunali e condotti, dei direttori di uccelli e dei cattedratici che tanto hanno dato di sacrificio personale e continuano a prestare per perseguire lo scopo della difesa della salute collettiva.

Ed è soprattutto a queste categorie di operatori economici e sanitari, agli allevatori e ai veterinari, che è diretto questo intervento regionale che si qualifica per una capacità di incidere, in una visione programmatica, ed in tempo breve, in una situazione ove va escluso ogni ulteriore indugio.

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI  
VETERINARI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE  
CONDOTTE VETERINARIE DISAGIATE.



ART. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi veterinari comunali e consorziali nonché per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate fino alla ristrutturazione, con legge Regionale dei servizi veterinari.

## ART.2

In particolare i contributi possono essere corrisposti sulla spesa:

- a) - per l'acquisto di attrezzature e di materiale igienico-sanitario necessario ad assicurare l'idoneo svolgimento dei servizi di profilassi zoottrica e per la lotta contro le zoonosi;
- b) - per l'acquisto di impianti mobili destinati per la disinfezione e disinfestazione dei ricoveri animali nonché per l'acquisto di materiali disinfettanti e disinfestanti;
- c) - per il miglioramento ed il potenziamento delle attrezzature dei canili comunali e consorziali;
- d) - per l'acquisto il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi igienico-sanitari dei macelli pubblici, compresi gli impianti per l'incenerimento e la distruzione di materiali patologici o di carni e di altri prodotti di origine animale, non idonei al consumo alimentare;
- e) - per l'impianto e l'attrezzatura dei laboratori per le ricerche microbiologiche ed istologiche presso i macelli dei comuni capoluoghi di provincia e dei mattatoi pubblici più importanti per numero di macellazioni;
- f) - per l'acquisto dello strumentario e del materiale necessario per il prelevamento di campioni da inviare ai laboratori specializzati;
- g) - per l'esecuzione delle campagne profilattiche;
- h) - per l'assicurazione dei veterinari comunali e consorziali e del personale coadiutore contro il rischio degli infortuni professionali ed il rischio di contrarre malattie trasmissibili dagli animali.

ART.3

Sono esclusi dai contributi di cui alle lettere d) ed e) i comuni o consorzi di comuni che hanno progettato e stanno realizzando nuovi macelli, per i quali hanno ottenuto finanziamenti, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 1 marzo 1968, n. 217, per quanto riguarda anche la realizzazione delle attrezzature dei servizi igienico-sanitari e l'impianto dei laboratori.

Sono altresì esclusi dai contributi di cui alle lettere d) ed e) i comuni i cui macelli pubblici sono destinati ad essere chiusi e sostituiti con nuovi impianti, a motivo della idoneità della loro ubicazione o perchè le loro condizioni generali siano tali che ogni opera di ripristino non sia ritenuta conveniente dall'Assessorato Regionale alla Sanità.

#### ART.4

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art.2 devono essere presentate con il piano annuale degli interventi dai comuni e consorzi di comuni entro il mese di febbraio di ogni anno.

La Giunta Regionale pre dispone entro il successivo mese di aprile un piano regionale di interventi, da sottoporre al parere della competente Commissione Consiliare, prima della approvazione definitiva da parte della Giunta medesima.

ART. 5

L'attuazione del piano di interventi previsto dall'articolo precedente è demandata all'Assessorato Regionale al la Sanità che effettua altresì il controllo delle iniziative e degli acquisti finanziari ai sensi della precedente legge, tramite gli uffici del veterinario provinciale e altri organi tecnici periferici della Regione.

ART.6

Per l'anno 1973 i termini previsti dal 1° e dal 2° comma del precedente articolo 4 sono rispettivamente posticipati a 45 e 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ART.7

La spesa prevista dalla presente legge per l'anno 1973 calcolata in £.413.000.000; farà carico al capitolo 134- "Sussidi ai Comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagate"- del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario per il 1973.

La attuale dotazione del cap.n.134 è aumentata di £.400.000.000, mediante prelevamento di pari importo dal cap.n.230 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 approvato con legge regionale 5 maggio 1973 n.10.